

Repertorio n. 19.245

Raccolta n. 10.311

DELIBERA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 (duemiladieci) questo giorno di venerdì 12 (dodici) del mese di novembre alle ore 11 (undici).

In Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37.

A richiesta della Società **"CARRARO S.P.A."** - con sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - Cap. Soc. Euro 23.914.696,00 i.v. società quotata - numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e C.F. 00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della società predetta, riguardante l'adeguamento dello statuto della società a norme inderogabili di legge, Consiglio indetto in questa sede, per questo giorno ed ora, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il Signor:

- CARRARO MARIO nato a Campodarsego (PD) il giorno 29 ottobre 1929 e domiciliato a Padova in Via delle Palme n. 8, C.F.n. CRR MRA 29R29 B524Q;

#p#

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Comparsa cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a questo atto.

Il signor Carraro Mario nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società premette che in questa sede è stato convocato, giusta raccomandata in data 5 (cinque) novembre 2010 (duemiladieci) il Consiglio di Amministrazione della società per deliberare sul seguente ordine del giorno in sede straordinaria:

1) modifiche statutarie obbligatorie ai sensi dei Decreti legislativi n. 27 e 39 del 27 gennaio 2010 e aggiornamento dello statuto sociale;

da atto che:

- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione esso Presidente del Consiglio di Amministrazione Carraro Mario, il Vice Presidente Carraro Enrico, Bossard Alexander Joseph Consigliere Delegato, Carraro Francesco, Camuffo Arnaldo, sono collegati in tele conferenza ai sensi dell'art. 25) del vigente statuto sociale, Guindani Pietro e Milani Marco, sono assenti giustificati i Consiglieri Cortellazzo Antonio, Artoni

#p#

Annamaria e Carraro Tomaso;

- tutti i consiglieri sono stati regolarmente informati della convocazione e relativo ordine del giorno;

- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Basso Luigi il Sindaco Effettivo Bozzolan Saverio, il Sindaco Effettivo Saccomani Roberto;

riconosce validamente costituita la presente adunanza di Consiglio ed atta a deliberare.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Carraro Mario il quale invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Il Presidente presenta l'unico punto all'ordine del giorno della sessione straordinaria e premette:

in primo luogo che il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) ha dato attuazione alla direttiva 2006/43/CE, mentre il Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 ha dato attuazione nell'Ordinamento Italiano alla direttiva 2007/36/CE (relativa all'esercizio di alcuni diritti di azionisti di società quotate). Quest'ultimo decreto è entrato in vigore nel suo complesso in data 20 marzo 2010. Tuttavia molte delle norme introdotte, e cioè tutte quelle che

#p#

attengono al funzionamento delle assemblee, si applicheranno "alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010" (art. 7, comma 1). Di conseguenza le assemblee convocate prima di tale data si svolgeranno secondo le vecchie regole. Il Decreto legislativo impone alcune modificazioni obbligatorie intendendosi per tali quelle modificazioni che la Legge impone senza prevedere alcun regime suppletivo, e altre modificazioni da qualificarsi come opportune ai fini dell'adeguamento dello statuto a quelle modificazioni che mirano a eliminare dal disposto statutario una incongruenza rispetto ad un sopravvenuto regime legale inderogabile. Il sopravvenuto regime legale, anche in assenza del formale adeguamento dello statuto, finirebbe in ogni caso per prevalere dal momento che la norma statutaria difforme sarebbe comunque sostituita da quella legale sopravvenuta, è tuttavia opportuno procedere in questa sede anche a detti adeguamenti al fine di affrontare le successive riunioni assembleari avendo già eliminato dallo statuto dettati non più rispondenti alle norme di Legge.

Stante l'articolo 27) del vigente statuto, che ha recepito l'opzione di delega di cui all'articolo 2365 secondo comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione ha competenza ad

[#p#](#)

effettuare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Pertanto dovendosi procedere ad una correzione normativa dello statuto si ritiene ultroneo l'utilizzo dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente sottolinea che le modifiche obbligatorie interessano:

- gli articoli 8) 9) e 11) che riguardano la convocazione dell'assemblea, in particolare la convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza, e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta della minoranza;

- l'articolo 12) riguardante la legittimazione all'intervento c.d. "record date";

- gli articoli 13) 17) e 18) riguardanti la variazione terminologica del termine "socio o azionista" con il termine "soggetti/coloro o terminologie equivalenti ai quali spetta il diritto di voto";

- gli articoli 21) e 30) riguardanti le liste di candidati per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale;

infine la sostituzione nell'art. 33) della terminologia "Controllo contabile" con la terminologia "Revisione legale dei conti" e la sostituzione in più parti del termine "socio o

[#p#](#)

azionista" con il termine "soggetti ai quali spetta il diritto di voto".

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di modificare gli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 30 e 33 dello statuto sociale al fine di adeguarli alle norme inderogabili di Legge.

Il signor Basso Luigi a nome del collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione con voto unanime dei presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delibera quanto segue:

- di prendere atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale;
- di modificare gli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 30 e 33 dello statuto sociale nel modo seguente:

" Art.8

L'assemblea dei soci deve essere immediatamente convocata quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La relativa domanda deve essere inviata al presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con indicazione degli argomenti da trattare, allegando idonea documentazione

#p#

attestante i singoli possessi azionari alla data di spedizione della lettera raccomandata.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 9

La convocazione delle assemblee generali è fatta nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", "La Repubblica" o "MF - Milano Finanza".

L'avviso contiene l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese e dell'anno, del luogo della adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nei casi previsti dalla legge), l'integrazione dell'elenco delle materie da

#p#

trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Di tali integrazioni è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni (ovvero almeno sette giorni nei casi previsti dalla legge) prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

L'Assemblea straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Art. 11

L'assemblea di seconda o terza convocazione deve distare almeno 24 ore da quella di prima o seconda convocazione quando la sua convocazione risulti nel medesimo avviso dell'assemblea di prima o seconda convocazione.

Se il giorno per la seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso suddetto, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione o seconda ed il termine stabilito per la

[#p#](#)

pubblicazione dell'Avviso è ridotto a dieci giorni, purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

Art.12

Hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e per i quali la Società abbia ricevuto una comunicazione effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Art.13

Coloro ai quali spetta il diritto al voto possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge.

Art.17

La costituzione dell'assemblea ordinaria di prima convocazione è valida se sono intervenuti in proprio o per delega tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea. La costituzione dell'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è valida qualunque sia il capitale presente.

#p#

Art.18

La costituzione dell'assemblea straordinaria dei soci, in prima, è valida con l'intervento di tanti soggetti ai quali spetta il diritto di voto che rappresentino più della metà del Capitale Sociale, in seconda convocazione più di un terzo del Capitale Sociale ed in terza convocazione più di un quinto del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto in Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima, seconda e terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Art.21

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio composto da tre a undici membri anche non soci determinati ed eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non

#p#

devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate,

#p#

devono essere consegnate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima della prima adunanza assembleare. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di

[#p#](#)

indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea

#p#

esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge.

Gli amministratori durano in carica fino al giorno della presentazione all'assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro amministrazione.

Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica, quando venga a mancare il numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza

#p#

necessario per legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendo tra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte l'amministratore o gli amministratori cessati e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Qualora l'amministratore cessato sia un amministratore indipendente, dovrà essere cooptato altro amministratore indipendente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, la quale sarà chiamata alla loro conferma o alla integrazione del Consiglio mediante la nomina di altri amministratori o alla riduzione del numero dei consiglieri.

Gli amministratori così nominati dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza degli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

Qualora non risulti possibile trarre dalla Lista di Minoranza alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto qualificabile come indipendente secondo i criteri stabiliti

#p#

dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, alla data della quale decadranno anche tutti gli altri amministratori, e si dovrà quindi procedere alla ricostituzione dell'intero Consiglio di Amministrazione con voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio decade; gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del Consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria dei soci. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto sociale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 30

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio

#p#

relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci vengono nominati dall'Assemblea in conformità a quanto di seguito stabilito.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo.

Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale ovvero la diversa misura richiesta dalla Consob con regolamento, che risulterà indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. La titolarità minima della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata con riferimento alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può

[#p#](#)

essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.

Gli azionisti proponenti devono almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob con regolamento:

- depositare presso la sede della società le liste, sottoscritte da coloro che le presentano;

#p#

- presentare e/o recapitare presso la sede della società la documentazione comprovante la titolarità delle azioni necessarie alla presentazione delle liste;

- depositare un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati assieme all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

- depositare una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi;

- depositare le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della Società e con

[#p#](#)

le altre modalità previste dalla normativa vigente almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.

Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista

#p#

presentata dalla maggioranza.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più sindaci effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, subentrerà il sindaco supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, il sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, ed avente la funzione di presidente del Collegio Sindacale, gli subentrerà, con la medesima funzione di presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente in carica eletto nella medesima lista.

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.

Per la nomina dei sindaci non nominati ai sensi dei precedenti commi, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista.

#p#

I sindaci sono retribuiti con un assegno fisso determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 33

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio, corredandolo di una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni stabilite dalla legge.

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione in possesso dei requisiti di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la quale determina anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis D.Lgs. n. 58/1998.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

#p#

disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Il preposto dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società".

Il Presidente prende atto che le modifiche degli articoli del presente statuto attuative del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 27 introdotte dal Consiglio di Amministrazione in data 5 (cinque) novembre 2010 (duemiladieci) si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 (trentuno) ottobre 2010 (duemiladieci), una volta che sia avvenuta l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese del presente verbale;

- in conseguenza delle deliberazioni prese di approvare il

#p#

nuovo testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", statuto letto dal Presidente;

- di dare mandato, in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente per apportare al verbale ed allo statuto le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste anche dal registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione della delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del Codice Civile.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa il presente Consiglio in sessione straordinaria essendo le ore 11.42 (undici e quarantadue minuti).

Io Notaio ho letto al comparsente presente il Consiglio che lo ha approvato, unitamente all'allegato, questo verbale scritto prevalentemente a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su sei fogli per pagine ventuno e fin qui della presente.

La sottoscrizione avviene alle ore 11.42 (undici e quarantadue minuti).

F.ti: Mario Carraro, Dott. Carlo Alberto Busi Notaio

#p#